

AGGIORNAMENTI PER LA REDAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2025

Provasi Roberta
Università degli Studi di Milano-Bicocca
roberta.provasi@unimib.it

AGENDA

1

Le novità statuite dalla normativa civile e dall'OIC

2

La valutazione della continuità aziendale e l'informativa di bilancio

3

Le novità per le attività del revisore legale dei conti e per le attività di vigilanza

4

Le relazione al bilancio dei sindaci e dei revisori

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO (1)

1

Legge di Bilancio 2026- L. 199/2025 art. 1 c. 65-67

2

OIC 30, Bilanci Intermedi

3

OIC, Emendamenti 2025 ai principi contabili, 8 dicembre 2025

4 dicembre 2025 L'EFRAG ha pubblicato i nuovi standard ESRS semplificati

16 dicembre 2025 secondo pacchetto Omnibus

La Direttiva UE 25/2025, pubblicata nella GU UE del 10 gennaio 2025, interviene con una serie di misure con lo scopo di migliorare l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, aumentando la trasparenza delle imprese nel mercato unico. Nuovi obblighi informativi per società di persone

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO (2)

1

OIC, EFRAG pubblica in consultazione la DCL sull'ED dello IASB sugli Emendamenti all'IFRS 9 e all'IFRS 7 in tema di "Risk Mitigation Accounting", 12 febbraio 2026

L'EFRAG ha messo in consultazione la Draft Comment Letter sull'Exposure Draft emesso dallo IASB circa gli emendamenti all'IFRS 9 ed all'IFRS 7 in tema di "Risk Mitigation Accounting".

Il termine per rispondere alla consultazione è il 22 giugno 2026.

2

OIC, Dal tavolo Entrate-OIC nuove indicazioni per le imprese, 29 gennaio 2026

Sono state pubblicate le schede tecniche che forniscono indicazioni operative su due casistiche in particolare: la possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS; il trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali.

Nell'ambito di questa collaborazione l'OIC è responsabile unicamente per la parte contabile delle schede mentre l'Agenzia per quella fiscale.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO (3)

3

OIC, pubblica le linee guida sui crediti contributivi delle Casse di previdenza", 26 gennaio 2026

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) pubblica il documento recante le linee guida sui crediti contributivi delle Casse di previdenza, risultato della collaborazione interistituzionale con la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e l'OIC stesso.

4

OIC, pubblica il parere inviato al MASE sul trattamento contabile del meccanismo Energy Release 2.0, 22 dicembre 2026

Tale meccanismo è previsto dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Nello specifico l'OIC ha chiarito a quali condizioni i soggetti energivori che decidano di trasferire a terzi gli obblighi derivanti dalla norma, possano rilevare, nel bilancio 2025, il beneficio connesso.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO (4)

CNDCEC, Guida operativa di Intelligenza Artificiale n. 1 L'AIUTO INTELLIGENTE AL COMMERCIALISTA, 15 ottobre 2024

CNDCEC, Guida operativa di Intelligenza Artificiale n. 2 L'AIUTO INTELLIGENTE AL COMMERCIALISTA, 3 giugno 2025

CNDCEC, Guida operativa di Intelligenza Artificiale n. 3 L'AIUTO INTELLIGENTE AL COMMERCIALISTA, 24 ottobre 2025

CNDCEC, LINEE GUIDA DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE SULL'ADOZIONE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, 3 dicembre 2025

CNDCEC, Informativa 178/2025, Aggiornamento del Codice Deontologico, 4 dicembre 2025 – CLAUSOLA CONTRATTUALE-MANDATI PROFESSIONALI

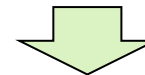
L'ITER DI APPROVAZIONE DEL FASCICOLO DI BILANCIO 2025 (1)

Sintesi scadenze 2026

ADEMPIMENTO	TERMINE	a 120gg	A 180 gg
Redazione, da parte degli amministratori, del progetto di bilancio e della redazione della Relazione sulla gestione	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30/03/ 26	29/05/26
Comunicazione del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio Sindacale e al Revisore (se presente)	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	30/03/ 26	29/05/26
Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e delle altre relazioni	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	15/04/26	14/06/26
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su di un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	15/04/26	14/06/26
Convocazione dell'assemblea con altre modalità	Ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea	21/04/26	21/06/26
Assemblea per approvazione del bilancio	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (180 giorni in caso di proroga)	30/04/26	29/06/26
Deposito dei bilanci e degli allegati presso il Registro Imprese di InfoCamere	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	30/05/26	29/07/26

L'ITER DI APPROVAZIONE DEL FASCICOLO DI BILANCIO 2025 (2)

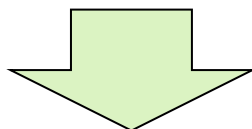
FATTISPECIE CHE GIUSTIFICANO LA PROROGA



- 5** Esistenza di un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata. Situazione che si presenta assai simile a quella che interessa i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato;
- 6** Variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);
- 7** Presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto;
- 8** Partecipazione della società ad operazioni straordinarie;
- 9** Creazione (o esistenza) di patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447-bis ss. c.c.;
- 10** Necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;
- 11** Mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (adozione degli IAS);
- 12** Cause di forza maggiore (calamità naturali).

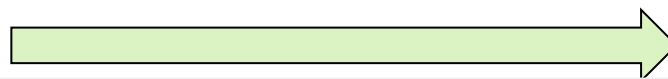
L'ITER DI APPROVAZIONE DEL FASCICOLO DI BILANCIO 2025 (3)

INPUT: VELOCIZZARE LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO



BILANCI INTERMEDI OIC 30

**Bilancio al
3.12.25**



**EVENTI SUCCESSIVI
OIC 29-NI -2427 cc, 22
quater**

**Bilancio al
31.03.26**

L'ITER DI APPROVAZIONE DEL FASCICOLO DI BILANCIO 2025 (4)

NUOVI PARAMETRI PER REDAZIONE BILANCIO

Il D.Lgs. n. 125/2024 ha innalzato dal 25 settembre 2024 i parametri dimensionali per la redazione dei bilanci abbreviati e micro-imprese. Le nuove soglie, applicabili dal bilancio 2024, aumentano il totale attivo e i ricavi del 25% per adeguarli all'inflazione, mentre il numero dei dipendenti resta invariato.

I nuovi parametri in vigore per il bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.):

- 1. Totale Attivo Stato Patrimoniale: € 5.500.000 (precedente 4,4 mln).**
- 2. Ricavi delle vendite e prestazioni: € 11.000.000 (precedente 8,8 mln).**
- 3. Dipendenti medi occupati: 50 unità (invariato).**

I nuovi parametri in vigore per il bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.):

- 1. Totale Attivo Stato Patrimoniale: € 220.000 (precedente 175.000).**
- 2. Ricavi delle vendite e prestazioni: € 440.000 (precedente 350.000).**
- 3. Dipendenti medi occupati: 5 unità (invariato).**

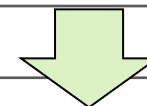
**Le modifiche si applicano ai bilanci chiusi successivamente al 25/09/2024 (quindi principalmente dal 31/12/2024).
La facoltà di redigere il bilancio abbreviato si applica se, per due esercizi consecutivi, non vengono superati almeno due di questi limiti.**

NOVITÀ STATUITE DALL'OIC

OIC 30, Bilanci Intermedi, 11 giugno 2025

OIC, Emendamenti 2025 ai principi contabili, 8 dicembre 2025

OIC 5, Bilanci Liquidazione – a che punto siamo?



I documento in bozza è stato messo in consultazione dal 9 aprile 2024 fino al 31 luglio 2024.

Attualmente si è in fase di analisi delle risposte pervenute.

OIC, DOCUMENTO INTERPRETATIVO 12 Legge 30 dicembre 2025 n° 199, Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati – 4 marzo 2026, fino al 12 marzo 2026

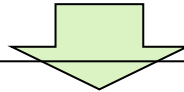


OIC, Documento interpretativo 11 aggiornato per i bilanci 2024, Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) e successive modificazioni. Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, 31 dicembre 2025;

Unica novità: il riferimento alla nuova legge e la sua estensione agli esercizi 2025-2026

OIC 30, I BILANCI INTERMEDI, 11 giugno 2025 (1)

I bilanci intermedi sono definiti come i bilanci relativi a periodi contabili di durata inferiore all'intero esercizio. In genere, si tratta di bilanci di durata pari a 3, 6 o 9 mesi che hanno l'obiettivo di informare il pubblico circa l'evoluzione della gestione aziendale in corso d'esercizio e rispondono all'esigenza degli utilizzatori del bilancio stesso di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo.



Il bilancio intermedio è uno strumento fondamentale in particolare per:

- 1. Monitorare l'andamento gestionale in corso d'anno;**
- 2. Fornire informazioni a terzi (banche, investitori, autorità);**
- 3. Rendere le informazioni contabili più trasparenti, in linea con i principi nazionali e internazionali**
- 4. Facilitare il lavoro di chi redige e interpreta i bilanci, in particolare le PMI;**
- 5. Uniformare e rendere comparabili i dati tra imprese diverse, creando un linguaggio contabile comune.**
- 6. supportare operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni, trasformazioni);**
- 7. Redigere piani attestati o accordi di ristrutturazione.**
- 8. Verificare covenants finanziari o clausole contrattuali;**

OIC 30, I BILANCI INTERMEDI, 11 giugno 2025 (2)

BILANCIO INTERMEDIO COSTITUITO DA STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO; RENDICONTO FINANZIARIO E NOTA INTEGRATIVA



NOTA INTEGRATIVA

1

NOTA INTEGRATIVA bilancio intermedio Forma Ordinaria

2

NOTA INTEGRATIVA bilancio intermedio Forma Abbreviata

3

NOTA INTEGRATIVA bilancio intermedio Micro-Impresa

4

NOTA INTEGRATIVA bilancio intermedio Consolidato

BILANCIO INTERMEDIO REDATTO A STATO COMPARATI

OIC 30, I BILANCI INTERMEDI, 11 giugno 2025 (3)

PRINCIPI CONTABILI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO INTERMEDIO

Un elemento cardine del nuovo OIC 30 è la conferma che «per la redazione dei bilanci intermedi si devono applicare le stesse regole di redazione del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato, considerando il periodo contabile intermedio (3, 6, o 9 mesi) come un autonomo "esercizio" e pertanto ogni elemento di costo e ricavo deve essere contabilizzato in coerenza con il postulato della competenza economica riferita al suddetto periodo intermedio e tenuto conto dell'effettivo sostenimento o realizzo degli stessi»

Le valutazioni devono riflettere la situazione esistente alla data di chiusura del periodo intermedio, senza possibilità di anticipare o differire ricavi e costi che non sarebbero trattati in tal modo nel bilancio annuale.

L'unica eccezione è rappresentata dagli eventuali cambiamenti di Principi contabili che, se intervenuti dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, saranno recepiti solo nel bilancio d'esercizio successivo, secondo quanto previsto dall'OIC 29

OIC 30, I BILANCI INTERMEDI, 11 giugno 2025 (4)

TIPOLOGIE DI BILANCI INTERMEDI. QUALI SOCIETA' E QUANDO OBBLIGATI A REDIGERLI???

1

NORMATIVA CIVILISTICA E OIC

2

CODICE CRISI INSOLVENZA

3

BANCHE

OIC 30, I BILANCI INTERMEDI, 11 giugno 2025 (5)

TIPOLOGIE DI BILANCI INTERMEDI. QUALI SOCIETA' E QUANDO OBBLIGATI A REDIGERLI???

1

NORMATIVA CIVILISTICA E OIC

La precedente versione prevedeva 3 fattispecie:

- 1. richiamo delle casistiche in cui la legge richiedeva la predisposizione di un bilancio intermedio;**
- 2. definizione dei principi applicabili alle società a capitale chiuso;**
- 3. definizione delle regole riferite alle società quotate nei mercati regolamentati con particolare enfasi alle differenze tra le relazioni trimestrali e quelle semestrali.**

La versione attuale ha eliminato sia la parte riferita alla disamina delle casistiche in cui la legge italiana richiede la predisposizione di un bilancio intermedio che quella dedicata alle differenti casistiche tra società quotate e non.

Tuttavia, risulta chiaro, che l'OIC 30 debba essere utilizzato anche dalle società che scelgono volontariamente di pubblicare un bilancio intermedio sia esso d'esercizio o consolidato.

TIPOLOGIE DI BILANCI INTERMEDI. QUALI SOCIETA' E QUANDO OBBLIGATI A REDIGERLI???

1 **NORMATIVA CIVILISTICA E OIC (segue)**

CRITICITA'

Ci si riferisce al fatto che nella precedente versione appariva cogente l'obbligo di utilizzare i principi enunciati dall'OIC 30 nella redazione di bilanci intermedi in qualsiasi situazione essa fosse, ordinaria (es: bilancio semestrale), straordinaria (es: fusione) o addirittura patologica (es: perdita del capitale).

Nella attuale versione si legge nella sezione *"Motivazioni alla base delle decisioni assunte"*, al paragrafo 5: "Il principio contabile disciplina la redazione di bilanci intermedi predisposti in situazioni fisiologiche nella vita della società. Pertanto, non disciplina il contenuto di quelle situazioni contabili redatte in momenti particolari della vita della società, quali ad esempio la situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447 del codice civile. Ciò non esclude che, nell'ambito della loro discrezionalità, gli amministratori possano applicare i criteri di valutazione previsti dall'OIC 30 nella redazione della situazione patrimoniale."

OIC 30, I BILANCI INTERMEDI, 11 giugno 2025 (7)

2

CODICE CRISI INSOLVENZA

Già nella prima edizione del CCII (2019) è rilevante il ruolo del bilancio intermedio nella governance d'impresa.

Con la riforma dell'art. 2086 c.c. introdotta dal Codice della Crisi, l'organo amministrativo è tenuto a predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. In questo contesto, il bilancio intermedio si configura come strumento di presidio e monitoraggio continuo, in grado di:

- anticipare segnali di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario;**
- supportare decisioni gestionali tempestive;**
- facilitare il rispetto dell'obbligo di rilevazione tempestiva della crisi.**

Con l'aggiornamento del CCII -Documento allegato al decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni del 28/09/2021, nella Sezione II "CHECK LIST particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza", al paragrafo 2.1 chiede all'imprenditore: "L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? ...";

OIC 30, I BILANCI INTERMEDI, 11 giugno 2025 (8)

Infine con il Terzo Correttivo al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 136/2024) rafforza il ruolo e la responsabilità dell'organo di controllo, estendendo i suoi doveri di vigilanza e segnalazione in caso di segnali di crisi aziendale. Questo significa che l'organo di controllo, sia esso il collegio sindacale o il revisore legale, ha il compito di monitorare attentamente l'andamento dell'azienda, individuare tempestivamente eventuali segnali di crisi, e informare gli amministratori. Il correttivo definisce che “la segnalazione è considerata tempestiva se effettuata entro 60 giorni da quando l'organo di controllo e il revisore, nello svolgimento delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza dello stato di crisi o insolvenza”.

A tal fine le analisi di bilancio rappresentano il metodo e la tecnica per esprimere giudizi sull'impresa e sulla sua gestione, tramite lo studio del bilancio di esercizio, dei bilanci intermedi infrannuali, dei bilanci previsionali e dei dati da questo ricavabili

OIC 30, I BILANCI INTERMEDI, 11 giugno 2025 (9)

3

BANCHE

I bilancio intermedio è fondamentale per le banche poiché fornisce un quadro dettagliato e tempestivo della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, permettendo di monitorare le prestazioni, i rischi e la liquidità in corso d'esercizio.

Le banche utilizzano i bilanci intermedi per valutare la liquidità, la solidità patrimoniale e la capacità di rimborso a breve termine di un'azienda, specialmente prima di concedere nuovi finanziamenti o in operazioni straordinarie, nonché per valutare l'andamento gestionale delle società clienti.

Le linee guida EBA sulla concessione e monitoraggio dei crediti (LOM - Loan Origination and Monitoring) richiedono agli istituti bancari di monitorare il rischio di credito delle controparti, in particolare le PMI, basandosi su dati finanziari aggiornati. I bilanci intermedi intermediari (o situazioni contabili) sono lo strumento principe per questo monitoraggio, consentendo di individuare tempestivamente eventuali deterioramenti della qualità creditizia.

OIC 30, I BILANCI INTERMEDI, 11 giugno 2025 (10)

BILANCIO INTERMEDIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

BILANCIO INTERMEDIO PER REVISORE LEGALE DEI CONTI

BILANCIO INTERMEDIO PER COLLEGIO SINDACALE

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI (1)

Il 6 giugno 2025, l'OIC ha reso disponibili sul proprio sito ufficiale le bozze degli emendamenti, invitando gli stakeholder a esprimere osservazioni e commenti entro il 31 luglio 2025. Lo scorso 8 dicembre 2025 ha pubblicato la versione definitiva.

Le modifiche hanno lo scopo di migliorare la coerenza applicativa, allineare la normativa alla prassi operativa e fornire indicazioni puntuali su operazioni che avevano generato dubbi interpretativi.

Si applicano ai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026, con la possibilità di applicazione anticipata ai bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025

Le modifiche riguardano:

**OIC 13 – Rimanenze,
OIC 16 – Immobilizzazioni materiali,
OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali,
OIC 25 – Imposte sul reddito,
OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e TFR.**

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI (2)

Acquisti con opzione o obbligo di rivendita: modifiche a OIC 13, OIC 16 e OIC 24 (Disciplina introdotta in OIC 13 (Rimanenze))

Vengono introdotti due nuovi paragrafi, 19A e 19B, che regolano gli acquisti di beni accompagnati da un'opzione di rivendita con prezzo predeterminato, esercitabile dall'acquirente o dal venditore.

Sulla base del principio del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, il bene può essere iscritto tra le attività dell'acquirente solo quando la società è ragionevolmente certa che l'opzione non sarà esercitata (par. 19A, OIC 13). Se tale certezza non sussiste, il trattamento contabile varia a seconda del rapporto tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita (par. 19B, OIC 13).

1) Prezzo di acquisto inferiore al prezzo di rivendita:

L'operazione è considerata di natura finanziaria; l'impresa iscrive un credito finanziario pari all'esborso iniziale e rileva proventi finanziari per competenza.

2) Prezzo di acquisto superiore al prezzo di rivendita:

L'impresa iscrive un credito pari al prezzo di rivendita; la differenza positiva tra prezzo pagato e prezzo di rivendita è rilevata come risconto attivo, da rilasciare lungo la durata dell'operazione.

L'emendamento specifica inoltre le modalità di prima applicazione: gli effetti possono essere rilevati retroattivamente o prospetticamente ai sensi dell'OIC 29 (par. 70C, OIC 13).

La motivazione dell'intervento richiama l'allineamento con i criteri previsti da OIC 34 in materia di ricavi e trasferimento dei rischi (par. motivazionale 13, OIC 13).

Tale disciplina è estesa alle immobilizzazioni materiali tramite il nuovo paragrafo 34A, che rinvia espressamente ai paragrafi 19A e 19B dell'OIC 13 (par. 34A, OIC 16).

EMENDAMENTI AI PRINCIPI (3) CONTABILI (3)

Acquisti con opzione o obbligo di rivendita: modifiche a OIC 13, OIC 16 e OIC 24 (Disciplina introdotta in OIC 13 (Rimanenze) (segue)

ESTENSIONE DELLA DISPOSIZIONE

Applicazione ai beni materiali (OIC 16)

L'OIC recepisce la disciplina introdotta in OIC 13 estendendola alle immobilizzazioni materiali tramite il nuovo paragrafo 34A, che rinvia espressamente ai paragrafi 19A e 19B dell'OIC 13 (par. 34A, OIC 16).

Applicazione ai beni immateriali (OIC 24)

Analogamente a quanto previsto per rimanenze e immobilizzazioni materiali, il nuovo paragrafo 53A dell'OIC 24 stabilisce che anche gli acquisti di beni immateriali con opzione o obbligo di rivendita seguono i criteri introdotti in OIC 13 (par. 53A, OIC 24).

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI (4)

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: criterio basato sui ricavi (OIC 24)

Il paragrafo 63 dell'OIC 24 è stato modificato per chiarire i limiti entro cui i ricavi possono essere utilizzati come criterio di determinazione della quota di ammortamento (par. 63, OIC 24).

Il principio conferma il divieto generale di correlare le quote di ammortamento ai ricavi dell'impresa, salvo due condizioni simultanee:

- 1) l'impresa utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti;**
- 2) è dimostrabile che i ricavi rappresentano un'adeguata approssimazione dello sfruttamento economico dell'attività.**

La motivazione dell'emendamento (par. motivazionale 22, OIC 24) richiama in particolare operazioni relative alla concessione di diritti su opere audiovisive, in cui la concentrazione dei ricavi nei primi anni produceva un disallineamento tra ricavi e ammortamento, con il rischio di dover effettuare svalutazioni ai sensi dell'OIC 9.

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI (5)

Affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta: nuova disciplina in OIC 25

Il nuovo paragrafo 65A dell'OIC 25 introduce la disciplina contabile dell'imposta sostitutiva dovuta per il riallineamento del valore fiscale delle riserve in sospensione d'imposta (par. 65A, OIC 25) .

La nuova disposizione prevede:

- 1)il debito per imposta sostitutiva deve essere rilevato in contropartita al patrimonio netto, senza formare una riserva dedicata;**
- 2)se, al momento della precedente rivalutazione, erano state iscritte imposte differite, queste devono essere stornate a riduzione del debito per imposta sostitutiva.**

La motivazione (par. motivazionale 13, OIC 25) evidenzia l'allineamento con:

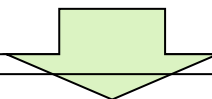
le regole previste per l'affrancamento dei maggiori valori dell'attivo (par. 63, OIC 25), la prassi già consolidata nel Documento Interpretativo OIC 10.

Sul piano fiscale, le modifiche interessano la contabilizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta. In tali casi, l'imposta deve essere rilevata direttamente a patrimonio netto, senza la necessità di istituire una riserva specifica, con effetti sulla rappresentazione del patrimonio e sugli equilibri contabili.

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI IN CHIUSURA al 31.12.25 (1)

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 65–67) introduce, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, **la possibilità di derogare ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante per gli esercizi 2025 e 2026.**

In particolare, i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio possono essere mantenuti al valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio approvato, anziché essere svalutati al valore di mercato, purché la perdita non sia considerata durevole. Analoghe misure erano state applicate in precedenti esercizi (2008–2012, 2018–2020) e più recentemente estese, tramite decreti MEF, fino ai bilanci 2024.



FONTI

- Legge di Bilancio 2026- L. 199/2025 art. 1, commi 65-67;
- OIC, Documento interpretativo 11 aggiornato per i bilanci 2024, Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) e successive modificazioni. Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, 31 dicembre 2025;

OIC:IN CONSULTAZIONE DOCUMENTO INTERPRETATIVO SU PROVVEDIMENTO "SALVA TITOLI" , 4 marzo 2026 (fino al 12 marzo 2026)

OIC 20, Titoli di debito

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI IN CHIUSURA al 31.12.25 (2)

Con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. da 65 a 67 L. 199/2025), la valutazione di titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio potrà avvenire anche per gli esercizi 2025 e 2026, in base al valore risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. (CONFERMATE STESSE DISPOSIZIONI ANNI PRECEDENTI)

REGOLE TECNICHE

Nel bilancio d'esercizio, redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 cc e gli OIC i titoli trovano la loro collocazione in due voci dell'attivo patrimoniale:

- 1) voce B.III.3) Altri titoli, nel caso in cui i titoli siano considerati "immobilizzati";**
- 2) voce C.III.6) Altri titoli, nel caso in cui i titoli siano considerati "non immobilizzati".**

DOCUMENTO INTERPRETATIVO n. 11 (1)

OIC, Documento interpretativo 11 aggiornato per i bilanci 2024, Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) e successive modificazioni. Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, 31 dicembre 2025;

Rilevazione iniziale		Valutazione
Titoli immobilizzati	Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile (art. 2426, n. 1)	L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata (art. 2426, n. 3). Sono svalutati quando vi è l'evidenza di una perdita di valore del titolo che sia durevole;
Titoli non immobilizzati	Sono iscritti al costo di acquisto [...], calcolato secondo il numero 1) (art. 2426, n. 9)	Sono iscritti al costo di acquisto [...], calcolato secondo il numero 1) ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi (art. 2426, n. 9). Sono svalutati ogni qualvolta il valore desumibile dall'andamento di mercato risulti essere inferiore al valore contabile del titolo stesso, senza che necessariamente tale riduzione possa essere qualificata come durevole

DOCUMENTO INTERPRETATIVO n. 11 (2)

AMBITO APPLICAZIONE DOCUMENTO 11

Per quanto concerne l'ambito di applicazione il Documento ribadisce che:

1)il riferimento è per i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 "Titoli di debito" e l'OIC 21 "Partecipazioni.

2)Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati", in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell'articolo 2426 del codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

3)La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (es. 31 dicembre 2023) e ai titoli acquistati nell'esercizio 2024. Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

DOCUMENTO INTERPRETATIVO n. 11(3)

Al riguardo vengono confermate alcune disposizioni già introdotte dal Documento Interpretativo 4, ossia:

La facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) e **non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell'attivo circolante**. Tale impostazione è coerente con la finalità agevolativa della norma. Tuttavia, per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, è stata richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga

Non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall'andamento del mercato assume carattere durevole. **Pertanto non è consentito l'utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell'esercizio intervengono dopo tale data. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell'esercizio.**

DOCUMENTO INTERPRETATIVO n.11 (4)

A livello applicativo, le disposizioni normative, così come integrate dal documento interpretativo 11 emesso dall'OIC, richiedono:

- 1) per i titoli già presenti in portafoglio alla chiusura del precedente esercizio, la valutazione al medesimo valore presente in detto bilancio**
- 2) per i titoli acquisiti nel corso dell'esercizio, la valutazione al costo di acquisto**
- 3) l'applicazione del costo ammortizzato, salvo la facoltà concessa per i soggetti di minore dimensione o per specifiche situazioni (principio di rilevanza o impossibilità di utilizzo del metodo);**
- 4) la valutazione dei titoli in valuta estera secondo le ordinarie disposizioni del codice civile e dell'OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera.**

DOCUMENTO INTERPRETATIVO n.11 (5)

DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA RISERVA

L'accantonamento a apposita riserva indisponibile di patrimonio netto pari alla differenza tra il valore contabile dei titoli e il valore di mercato. Tale riserva è alimentata:

- 1) dall'utile dell'esercizio;**
- 2) dalle altre riserve disponibili qualora l'utile dell'esercizio non fosse sufficiente.**

In caso di insufficienza, la società dovrà destinare gli utili degli esercizi futuri a tale riserva fintanto che il suo valore non corrisponda alla svalutazione non effettuata (eventualmente rideterminata per nuove svalutazioni o ridotta per effetto dei ripristini di valore). Il documento interpretativo non mette in evidenza come tali accantonamenti debbano essere effettuati ma sembra coerente con il dettame normativo l'accantonamento dell'utile o il trasferimento della riserva in sede di assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2024.

Il medesimo ragionamento può essere applicato anche in caso di "rilascio" della riserva eccedente rispetto alla svalutazione titoli non effettuata mediante il suo trasferimento ad altra riserva disponibile (es. utili portati a nuovo).

DOCUMENTO INTERPRETATIVO n. 11 (6)

NOTA INTEGRATIVA

Il Documento 11 ribadisce anche l'importanza dell'informativa in Nota Integrativa per cui è richiesto di argomentare nel caso di esercizio della deroga, fermo restando l'informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell'OIC 20, dell'OIC 21 e dell'OIC 28 "Patrimonio Netto", le seguenti formazioni circa:

1

La differenza di valore tra i titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dal mercato e le motivazioni per le quali hanno ritenuto la perdita temporanea e non durevole;

2

Le modalità con cui ci si è avvalsi della deroga indicando i criteri seguiti per individuare i titoli oggetto di deroga;

ALTRE NOVITA' CONTABILI

1

ATTENZIONE POSTE CRITICHE BILANCIO

2

INFORMATIVA DI BILANCIO

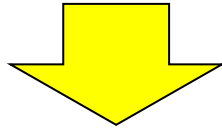
3

SOSTENIBILITA': NUOVO APPROCCIO

4

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ATTENZIONE POSTE CRITICHE BILANCIO (1)



NUOVO APPROCCIO:

**« LA CORRETTEZZA VALUTATIVA DELLE POSTE DI
BILANCIO AI FINI DEL CALCOLO DEGLI INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE DEL POSTULATO DELLA
CONTINUITA'AZIENDALE »»**

ATTENZIONE POSTE CRITICHE BILANCIO (1)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO IMMOBILIZZATO)

B) Immobilizzazioni

I-Immateriali (OIC 24)

II-Immateriali (OIC 16)

III-Finanziarie (OIC 21-Partecipazioni)

(OIC 17- Bilancio Consolidato e Metodo Patrimonio Netto)

(OIC 20- Titoli di Debito)

(OIC 32- Strumenti Finanziari)

OIC 9, Svalutazioni per Perdite Durevoli di valore

Imm Imm e Imm Mat

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I-RIMANENZE (OIC 13)

II-CREDITI (OIC 15) (OIC 25)

III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZAZIONI (OIC 21-Partecipazioni)

(OIC 20- Titoli di Debito)

(OIC 32- Strumenti Finanziari)

(OIC 25-Imposte d'esercizio)

IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE (OIC 14)

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (OIC 18)

ATTENZIONE POSTE CRITICHE BILANCIO (1)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I – Capitale

II- Riserva Sovraprezzo Azioni

III- Riserva Rivalutazione

IV- Riserva Legale

V- Riserva Statutaria

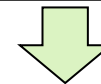
VI- Altre Riserve, distintamente indicate

VII- Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

VIII- Utile (Perdite) portati a nuovo

IX- Utile (Perdite) di esercizio

X- Riserva Negativa per azioni proprie in portafoglio



OIC 28, Patrimonio Netto

1) Riserva Rivalutazione

2) Riserva di utili per ammortamenti sospesi

3) Riserva per sospensione delle perdite

4) Riserva per deroga alla svalutazione dei titoli attivo circolante

5) Rinuncia finanziamento del socio

ATTENZIONE POSTE CRITICHE BILANCIO (1)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) PATRIMONIO NETTO

D) DEBITI

- 1. Obbligazioni**
- 2. Obbligazioni convertibili**
- 3. Debiti verso soci per finanziamenti**
- 4. Debiti verso banche**
- 5. Debiti verso altri finanziatori**
- 6. Acconti**
- 7. Debiti verso fornitori**
- 8. Debiti rappresentati da titoli di credito**
- 9. Debiti verso imprese controllate**
- 10. Debiti verso imprese collegate**
- 11. Debiti verso controllanti**
- 11 bis. Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**
- 12. Debiti tributari**
- 13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**
- 14. Altri debiti**

ATTENZIONE POSTE CRITICHE BILANCIO (1)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (Attivo Corrente – Passività Corrente)

1

VALUTAZIONE DEI CREDITI-2426 cc- OIC 15

ATTIVO CORRENTE:

Liquidità
Immediata

Liquidità
Correnti

Magazzino

Il Codice della Crisi richiede di abbandonare logiche puramente formali nella valutazione dei crediti, privilegiando una stima basata sul rischio effettivo di mancato incasso, in un'ottica di continuità aziendale (going concern).

L'art. 2426, c.c. prevede che i crediti devono essere iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzazione partendo dal loro valore nominale, al netto di eventuali svalutazioni come ad esempio, perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni.

La svalutazione dei crediti è obbligatoria perché il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

La svalutazione dei crediti consente quindi di anticipare nel bilancio gli effetti economici del rischio di insolvenza.

Analisi della "qualità del credito".

ATTENZIONE POSTE CRITICHE BILANCIO (1)

2

MAGAZZINO-2426 cc- OIC 13

ATTIVO CORRENTE:

Liquidità
Immediata

Liquidità
Correnti

Magazzino

Per superare le criticità Post Covid, la Legge di Bilancio 2024 aveva introdotto all'articolo 20 l'opportunità di riallineare i valori di magazzino con quelli riportati in contabilità.

Necessità di Svalutazione: Quando il valore di mercato scende sotto il costo storico, è obbligatorio procedere a una svalutazione.

Verifica dell'esistenza fisica: La corretta conta fisica delle rimanenze (inventario) è spesso fonte di errori, soprattutto in presenza di magazzini decentralizzati, movimentazioni in corso, o beni di proprietà terzi presso i propri depositi.

Sopravvalutazione: Aumenta fittiziamente i ricavi, mostrando un utile più alto e pagando più imposte del dovuto, nascondendo spesso perdite operative.

Sottovalutazione: Crea "riserve occulte" e sottostima il valore del patrimonio, riducendo l'utile dell'esercizio e migliorando in modo fittizio l'esercizio successivo

ATTENZIONE POSTE CRITICHE BILANCIO (1)

IMPATTI DIRETTI SU ALTRI INDICATORI DELLA CONTINUITA'

INDICE DI LIQUIDITA' SECONDARIA

**Quick Ratio/Acid Test):
(Attivo Corrente –Rimanenze)/Passività a Breve**

Le rimanenze vengono escluse per verificare se l'azienda può estinguere i debiti a breve termine senza dover vendere le scorte.

Se il "Quick Ratio" è molto inferiore all'indice di liquidità corrente (che include le scorte), significa che la liquidità dell'azienda dipende troppo dalla vendita del magazzino.

INDICE DI ROTAZIONE DEL MAGAZZINO(Efficienza operativa): Costo del Venduto/Rimanenze medie

Indica quante volte, in un anno, le scorte sono state vendute e rimpiazzate. Un indice alto è generalmente positivo (indica efficienza e merce fresca), mentre un indice basso può segnalare merci obsolete, invendute o accumulo di scorte.

ATTENZIONE POSTE CRITICHE BILANCIO (1)

GIACENZA MEDIA CREDITI (Indici di Efficienza):

la giacenza media dei crediti (o giorni di incasso) misura il tempo necessario a convertire i crediti in liquidità, calcolato come:

Crediti/Ricavi x gg dell'anno

Indici di Liquidità

I debiti a breve termine (passività correnti) influenzano direttamente la capacità dell'azienda di onorare gli impegni immediati.

A) Quick Ratio (Acid Test): Confronta le attività liquide (escludendo il magazzino) con i debiti a breve termine.

B) Posizione Finanziaria Netta (PFN): Esprime l'esposizione reale verso i finanziatori al netto delle disponibilità liquide.

L'INFORMATIVA DI BILANCIO (1)

NOTA INTEGRATIVA- art. 2427 cc

1

CONTINUITA' AZIENDALE

2

EVENTI SUCCESSIVI-RACCORDO CON OIC 30

RELAZIONE SULLA GESTIONE- art. 2428 cc

1

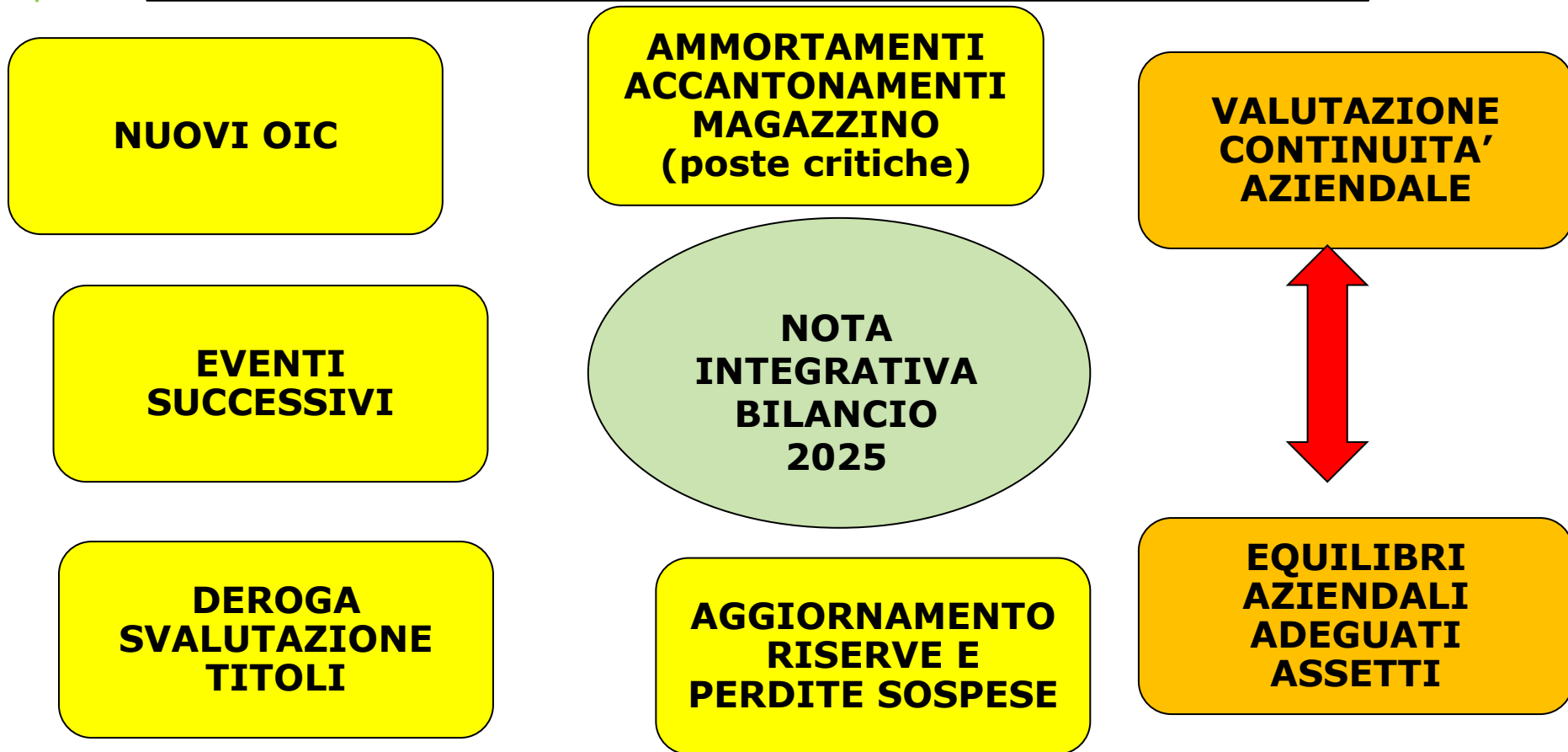
CONTINUITA' AZIENDALE

2

**INFORMAZIONI NON FINANZIARIE-
SOSTENIBILITA'**

L'INFORMATIVA DI BILANCIO (2)

NOTA INTEGRATIVA- art. 2427 cc

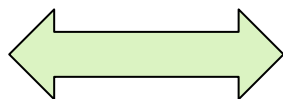


Ai sensi del principio contabile OIC 11 la Nota integrativa al bilancio deve:

- 1)Rendere comprensibile la schematica simbologia contabile**
- 2)Fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.**

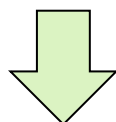
INFORMATIVA ESG: EVOLUZIONI IN ATTO (1)

**PRIMA DISPOSIZIONE
OMNIBUS I
(26 febbraio 2025)**



**DIRETTIVA 2025/794,
«STOP THE CLOCK»
(16 aprile 2025)**

**SECONDA DISPOSIZIONE
OMNIBUS
(16 dicembre 2025)**



**In Italia il D.Lgs. 125/2024
dovrà coordinarsi con queste
nuove disposizioni europee.**

1

La rendicontazione di sostenibilità obbligatoria solo per le imprese con più di 1 000 dipendenti e un fatturato netto annuo di oltre 450 milioni di EUR

2

Nessun trasferimento della responsabilità di rendicontazione a imprese con meno di 1 000 dipendenti

3

Solo le grandi società con più di 5 000 dipendenti e un fatturato netto annuo di oltre 1,5 miliardi di EUR dovranno esercitare il dovere di diligenza

4

Le norme sul dovere di diligenza entreranno in vigore a partire dal luglio 2029

INFORMATIVA ESD: EVOLUZIONI IN ATTO (2)

L'AGGIORNAMENTO DEGLI ESRS

Il piano di lavoro, approvato il 25 aprile 2025, si articola in cinque fasi principali:

Step 1: definizione della visione e delle leve di semplificazione (aprile-metà maggio 2025).

Step 2: raccolta di evidenze dagli stakeholder e analisi dei report disponibili (fino a inizio giugno 2025).

Step 3: redazione e approvazione delle Exposure Drafts di modifica (seconda metà di maggio-luglio 2025).

Step 4: consultazione pubblica e analisi dei feedback (agosto-settembre 2025).

Step 5: finalizzazione e consegna del parere tecnico alla Commissione (ottobre 2025).

INFORMATIVA ESG: EVOLUZIONI IN ATTO (3)

RACCOMANDAZIONE C(2025), 4984 FINAL- 30 luglio 2025(1)

Lo scorso 30 luglio 2025, la Commissione Europea ha adottato la raccomandazione C(2025) 4984 final) riguardante uno standard volontario di rendicontazione della sostenibilità elaborato dall'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) destinato alle piccole e medie imprese (PMI), denominato VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for Micro and Small Enterprises).

Questo documento si inserisce in un quadro regolatorio più ampio, conseguente alla Direttiva (UE) 2022/2464, che ha introdotto obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità per le grandi imprese e le PMI quotate in mercati regolamentati, ma non impone obblighi vincolanti alle PMI non quotate fino a 250 dipendenti. Il testo raccomanda in particolare:

1

Alle PMI non quotate e alle microimprese di adottare volontariamente lo standard VSME, che include un modulo base (considerato il requisito minimo) e un modulo completo per approfondimenti più esaustivi.

2

L'adozione di una self-declaration per la comunicazione delle informazioni, senza obbligo di certificazione esterna, con un'attenzione alla proporzionalità e semplificazione.

3

Alle grandi imprese, agli intermediari finanziari, alle assicurazioni e a tutte le entità che richiedono dati di sostenibilità alle PMI, di limitare tale richiesta alle informazioni previste dallo standard VSME per evitare sovraccarichi inutili.

4

Agli Stati membri di promuovere e sostenere la diffusione e l'accettazione dello standard nelle PMI, anche attraverso strumenti digitali e digitalizzazione automatica della rendicontazione, preservando la proprietà e sicurezza dei dati aziendali.

INFORMATIVA ESG: EVOLUZIONI IN ATTO (4)

EFRAG, Exposure Drafts (EDs). Amendments of European Sustainability Reporting Standards (ESRS), 31 luglio 2025

La consultazione pubblica dei nuovi Standard emendati è aperta dal 31 luglio al 29 settembre 2025.

Al riguardo come richiesto dall'EFRAG, tutti gli stakeholder – preparatori, revisori, investitori, autorità nazionali, e società civile – sono invitati a esprimere il proprio parere sui nuovi standard così come sono stati rivisti in bozza. A supporto della consultazione, EFRAG mette a disposizione una vasta gamma di documenti

12 Exposure Drafts emendati per la semplificazione, accompagnati dal glossario aggiornato;

Basis for Conclusions: un documento che spiega in modo dettagliato motivazioni e metodologia delle modifiche;

Log of Amendments: per ciascun Exposure Draft, un registro delle principali variazioni apportate;

Non-Mandatory Illustrative Guidance: esempi pratici non vincolanti per agevolare la comprensione;

One-pager: sintesi dei cambiamenti, contesto e successivi passi;

FAQ: risposte alle domande più frequenti sul processo e sui contenuti degli EDs;

Consolidated Feedback: sintesi dei commenti raccolti nelle fasi di consultazione preliminare.

INFORMATIVA ESG: EVOLUZIONI IN ATTO (5)

Lo scorso 4 dicembre 2025 L'EFRAG ha pubblicato i nuovi standard ESRS semplificati.

Con la consegna degli ESRS modificati portiamo a termine il mandato affidato a EFRAG. La Commissione Europea predisporrà un atto delegato per aggiornare il primo set di ESRS sulla base delle bozze pubblicate dall'EFRAG.

L'EFRAG pubblicherà linee guida operative, Q&A e materiali di supporto per agevolare l'adozione degli standard da parte delle imprese.

«Questa semplificazione riflette un equilibrio cruciale: sostenere la competitività dell'Europa e ridurre oneri non necessari, preservando al contempo la leadership dell'UE nella finanza sostenibile e il suo impegno verso il Green Deal. Gli ESRS semplificati offrono un quadro più chiaro e proporzionato, che rafforza fiducia, trasparenza e la nostra capacità collettiva di affrontare le sfide di sostenibilità di lungo periodo.»

INFORMATIVA ESG: EVOLUZIONI IN ATTO (6)

In particolare, con i nuovi standard:

- 1 L'informazione deve essere utile e presentata in modo chiaro, non solo per adempiere alla norma.**
- 2 La valutazione di materialità è più semplice, con meno documentazione e più coerenza con le esigenze di revisione.**
- 3 Non è più richiesta una preferenza per i dati raccolti direttamente nella catena del valore.**
- 4 Sono previste esenzioni, meccanismi proporzionati e fasi gradualali per le disclosure più complesse.**
- 5 Le informazioni narrative (politiche, azioni, obiettivi) sono basate su principi e più flessibilità nel modo di presentare le informazioni; focus su come le tematiche di sostenibilità sono gestite.**
- 6 Gli standard sono complessivamente più brevi, chiari e facili da usare.**
- 7 Migliora l'allineamento con gli standard ISSB, anche se alcune semplificazioni ESRS vanno oltre quelle previste da ISSB.**

INFORMATIVA ESG: EVOLUZIONI IN ATTO (7)

ESRS Semplificati: Meno Complessità, Più Efficacia

La revisione degli Standard Europei di Reporting di Sostenibilità (ESRS) da parte dell'EFRAG riduce gli oneri per le aziende, aumentando competitività e proporzionalità senza compromettere gli obiettivi del Green Deal europeo.

L'IMPATTO IN CIFRE



Eliminate tutte le informative volontarie e ridotte del 61% quelle obbligatorie.



Le nuove soglie escludono molte imprese rispetto alla precedente normativa CSRD.

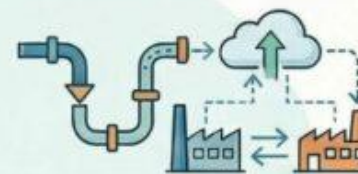
LE SEMPLIFICAZIONI CHIAVE

VALUTAZIONE DI MATERIALITÀ PIÙ SNELLA



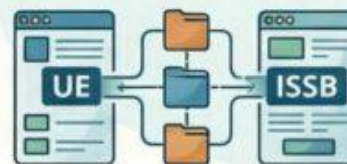
Processo semplificato per concentrarsi solo sulle informazioni che contano davvero.

MENO PRESSIONE SUI DATI DELLA CATENA DEL VALORE



Maggiore flessibilità nell'uso di stime, senza preferenza per i dati diretti dai fornitori.

MIGLIORE INTEROPERABILITÀ GLOBALE



Maggiore allineamento con gli standard internazionali ISSB per una rendicontazione coerente.

INTRODUZIONE DI ESONERI E FLESSIBILITÀ

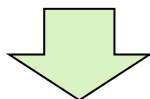


Meccanismi di proporzionalità e introduzione graduale per le informative più complesse.

INFORMATIVA ESG: EVOLUZIONI IN ATTO (8)

EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS –ESRS PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

**Traduzione italiana della bozza
in consultazione del VSME ESRS
curata dall'OIC**



**17 dicembre 2024,
<https://www.efrag.org>
Voluntary Sustainability Reporting
Standard for non listed SMES in VSME**



INFORMATIVA ESG: EVOLUZIONI IN ATTO (9)

STRUTTURA del VSME

1

Gli standard VSME sono una versione estremamente semplificata degli ESRS

2

Il VSME adotta un approccio modulare per massimizzare la proporzionalità e l'accessibilità per le PMI di diverse dimensioni e capacità. La struttura si articola in tre moduli principali:

3

Gli VSME si compongono di due differenti moduli:

-il Basic Module: composto da undici Disclosure Requirement (DR), è ideato per le microimprese, e costituisce un requisito minimo per la stesura di un report conforme agli VSME;

-il Comprehensive Module: con nove DR aggiuntivi, per un totale di diciotto, integra quanto richiesto dal Basic Module, approfondendo la gestione degli aspetti di sostenibilità con una granularità maggiore.

INFORMATIVA ESG: EVOLUZIONI IN ATTO (10)

CNDCEC Commissione Reporting Sostenibilità INFORMATIVA REPORTING SOSTENIBILITA' (IRS)

IRS 1 – L'entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Le scadenze per le imprese (26 gennaio 2024)

IRS 2 – L'architettura dei principi di rendicontazione trasversali ESRS 1 ed ESRS 2 (21 febbraio 2024)

IRS 3 – Dall'analisi di materialità alla doppia rilevanza: una guida applicativa (19 marzo 2024)

IRS 4 – Strategia e Modello Aziendale. Guida alla rendicontazione secondo gli standard ESRS (11 aprile 2024)

IRS 5 – Value Chain: Rendicontazione da parte delle società degli impatti, dei rischi e delle opportunità materiali connessi con la catena del valore secondo l'ESRS1. Utilizzo di stime e proxy di settore (21 maggio 2024)

IRS 6 – Le Società Benefit Principali caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione (12 giugno 2024)

IRS 7 – La "Dichiarazione di Sostenibilità" nella relazione sulla gestione societaria. Indicazioni per PMI e microimprese (12 luglio 2024)

IRS 8 – La rendicontazione di sostenibilità consolidata di gruppo Disposizioni normative estese ai Gruppi societari (13 settembre 2024)

IRS 9 - Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità. Proposte operative e raccordo con gli adeguati assetti ex 2086 c.c. (9 ottobre 2024)

INFORMATIVA ESG: EVOLUZIONI IN ATTO (11)

IRS 10 - Il Revisore della sostenibilità- Requisiti e obblighi della nuova figura professionale (18 novembre 2024)

IRS 11 - Il processo di implementazione dei fattori ESG nelle PMI (21 gennaio 2025)

IRS 12 - L'informativa ambientale (E) nella dichiarazione di sostenibilità dell'impresa e nella valutazione del merito creditizio. Indicazioni e criticità per i soggetti obbligati, PMI e microimpreseIl processo di implementazione dei fattori ESG nelle PMI (18 febbraio 2025)

IRS 13 – La proposta Omnibus Package per la rendicontazione di sostenibilità – Analisi dello scenario in evoluzione (13 marzo 2025)

IRS 14 – ESRS VSME – Rendicontazione di sostenibilità volontaria per pmi e microimprese (16 aprile 2025)

IRS 15 – Rendicontazione dell'informativa sociale (S) d'impresa – Forza lavoro, indicatori d'impatto, misurazione della socio sostenibilità (23 maggio 2025)

IRS 16 – IL VSME DIGITAL TEMPLATE DI EFRAG Indicazioni alla Rendicontazione di Sostenibilità delle PMI e del report XBRL (4 giugno 2025)

IRS 17- Il ruolo del Collegio Sindacale nel processo di rendicontazione degli ESG (30 settembre 2025)

IRS 18-Rendicontazione di sostenibilità e balanced scorecard: strumenti per la creazione del valore e per gli adeguati assetti (ottobre 2025).

IRS 19-Il reporting di sostenibilità per le PMI italiane: evidenze, sfide e prospettive del modello VSME (26 novembre 2025)

IRS 20-Ritorno al passato per la Rendicontazione della sostenibilità. Nuovamente da obbligo a Compliance Strategica (3 febbraio 2026)

INFORMATIVA ESG: LE NUOVE LINEE GUIDA (1)

1

11 gennaio 2026, entrate in vigore le nuove *“Guidelines on the management of environmental, social and governance (ESG) risks”* pubblicate 8 gennaio 2025

2

«*Il Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche*», MEF, dicembre 2024

LINEE GUIDA EBA (European Banking Authority)(1)

Le nuove linee guida dell'EBA (European Banking Authority) rivoluzionano la gestione bancaria integrando i rischi ESG (ambientali, sociali e di governance) nei processi di credito dal 2026 e imponendo stress test climatici dal 2027. Le banche devono passare a un approccio forward-looking per valutare il merito creditizio e la sostenibilità, basandosi su flussi di cassa prospettici e piani di transizione.

1

Integrazione Rischi ESG (dal 2026): Le banche dovranno integrare attivamente i fattori ambientali, sociali e di governance nelle strategie, nelle politiche di rischio e nei processi di concessione dei prestiti, valutando la vulnerabilità dei clienti.

2

Analisi di Scenario e Clima (dal 2027): Sono introdotte linee guida finali per l'analisi degli scenari ambientali, che richiedono alle banche di valutare l'impatto dei rischi climatici (fisici e di transizione) su capitale e liquidità tramite stress test

LINEE GUIDA EBA (European Banking Authority)(2)

3

Approccio Forward-Looking e Credito: Viene richiesto il superamento dell'analisi basata solo sui dati storici, privilegiando valutazioni previsionali della capacità di rimborso (flussi di cassa) e piani aziendali per valutare la sostenibilità.

4

Piani di Transizione: Le banche dovranno sviluppare piani per gestire i rischi finanziari derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica, come richiamato dall'art. 76 della Direttiva CRD.

5

Monitoraggio e NPL: Le linee guida impongono regole più severe per la gestione dei crediti deteriorati (NPL), con maggiori accantonamenti e controlli rigorosi per prevenire il deterioramento della qualità creditizia.

6

Impatto sulle Imprese: Le aziende, in particolare le PMI, dovranno dotarsi di strumenti di pianificazione finanziaria e di rendicontazione ESG più sofisticati per mantenere l'accesso al credito a condizioni favorevoli.

LINEE GUIDA EBA (European Banking Authority)(3)

Le linee guida EBA sui rischi ESG forniscono delle indicazioni precise in merito al tipo di informazioni da chiedere alle imprese, e precisamente:

Grandi imprese

In particolare, quando si tratta di grandi imprese (come definite nell'art. 3 della direttiva 2014/34/UE), le banche dovrebbero raccogliere le seguenti informazioni ESG:

- ubicazione degli asset produttivi ed esposizione a rischi fisici;
- emissioni GHG Scope 1, 2 e 3, attuali e pianificate;
- dipendenza dai combustibili fossili;
- consumi di energia e acqua;
- piani di transizione climatica (riferimento alla CSRD);
- impatti finanziari attuali e prospettici dei rischi ambientali.

Imprese non soggette alla CSRD

Se un'impresa non ha disponibilità di dati ESG solidi, la banca utilizzerà stime settoriali e proxy. Questo, chiaramente, viene fatto dalla banca in modo prudentiale, e per tutelarsi tenderà a peggiorare il profilo di rischio ESG del proprio cliente. Un'impresa che possiede dati ESG solidi, può quindi avere condizioni più favorevoli di accesso al credito (ed evitare che il proprio profilo di rischio venga stimato dalla banca utilizzando delle stime settoriali).

Il Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche» (4)

Il Documento, elaborato dal Tavolo in collaborazione con diversi stakeholder (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa -CONSOB-, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni -IVASS-, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione -COVIP- è volto a:

1 agevolare lo scambio di informazioni tra PMI e banche, tenendo conto di criteri di standardizzazione, proporzionalità, efficienza ed economicità valorizzando le specifiche esigenze informative derivanti dalle normative di finanza sostenibile applicabili alle banche

2 aumentare la consapevolezza delle PMI sull'importanza delle informazioni di sostenibilità, anche nell'ottica di un progressivo avvicinamento all'adozione dello standard VSME elaborato dall'EFRAG

3 porre le basi per iniziative di formazione e "progetti pilota" volti a innalzare le competenze delle PMI in materia di sostenibilità

Il Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche» (5)

Il Documento prevede 5 sezioni:

- 1 Informazioni Generali**
- 2 Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico**
- 3 Ambiente**
- 4 Società e forza lavoro**
- 5 Condotta d'impresa**

L'informativa nella Relazione ai sensi art. 2428 cc (1)

[1] Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze sui la società è esposta.

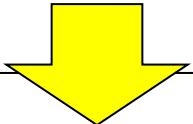
L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi.

**DOCUMENTO 14/1/2009 C.N.D.C.E.C
« La Relazione sulla Gestione art. 2428 cc »**

L'informativa nella Relazione ai sensi art. 2428 cc (2)

7. Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Al par. 4.2 della Raccomandazione 2001/1453/CE prevede che:
"Le informazioni sugli aspetti ambientali vanno rese pubbliche nella misura in cui sono rilevanti per i risultati finanziari o la situazione finanziaria dell'impresa. Le informazioni da divulgare devono essere incluse, a seconda della loro natura, nella relazione annuale e consolidata sulla gestione o nell'allegato ai conti annuali e consolidati."



Il CNDCEC ritiene che questa specifica identificazione debba essere intesa nell'ottica di rafforzare il ruolo sociale dell'impresa



INFORMAZIONI VOLONTARIE: devono essere riportate, nei casi in cui gli eventi sottostanti si verifichino, da tutte le società, indipendentemente dalla loro dimensione;

INFORMAZIONE OBBLIGATORIE: possono essere ritenute importanti e il CNDCEC auspica che molte società forniranno tali informazioni, visto che esse comunicano ai terzi una politica sociale e ambientale pro-attiva e un atteggiamento positivo di CSR

L'informativa nella Relazione ai sensi art. 2428 cc (3)

Allegato III - Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Informazioni obbligatorie sull'ambiente:

- 1) danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva;**
- 2) sanzioni o pene definitive inflitte all'impresa per reati o danni ambientali;**
- 3) emissioni gas ad effetto serra ex legge 31612004 (obbligatoria per gli impianti soggetti ad Emissions Trading Scheme (ETS) ed opzionale per le altre società).**

Informazioni volontarie sull'ambiente:

- 1) investimenti ambientali e costi ambientali (ai sensi della Raccomandazione 2001/1453/CE, ovvero investimenti e costi che migliorano l'impatto ambientale, distinguendoli da quelli invece necessari per rispettare i parametri fissati dalla legge);**
- 2) politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, se rilevanti;**
- 3) certificazioni (Sa 8000; Emas; Iso 14000; Dm Sas); - emissioni gas ad effetto serra ex legge 31612004 ed eventuali certificazioni verdi, se la società non rientra in un settore per il qual e tale informativa è obbligatoria.**

L'informativa nella Relazione ai sensi art. 2428 cc (4)

7. Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Informazioni obbligatorie sul personale

- 1) morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;**
- 2) infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;**
- 3) addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile, descrivendo La natura e l'entità di tali addebiti.**

Informazioni volontarie sul personale

- 1) iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro "precario" in contratti di lavoro a tempo indeterminato;**
- 2) investimenti in personale (sicurezza) e relativi costi di esercizio;**

GLI IMPATTI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU ATTIVITA' DI ACCOUNTING E AUDITING (1)

CNDCDEC, Guida operativa di Intelligenza Artificiale n. 1 L'AIUTO INTELLIGENTE AL COMMERCIALISTA, 15 ottobre 2024

CNDCDEC, Guida operativa di Intelligenza Artificiale n. 2 L'AIUTO INTELLIGENTE AL COMMERCIALISTA, 3 giugno 2025

CNDCDEC, Guida operativa di Intelligenza Artificiale n. 3 L'AIUTO INTELLIGENTE AL COMMERCIALISTA, 24 ottobre 2025

CNDCDEC, LINEE GUIDA DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE SULL'ADOZIONE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, 3 dicembre 2025

CNDCDEC, Informativa 178/2025, Aggiornamento del Codice Deontologico, 4 dicembre 2025

GLI IMPATTI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU ATTIVITA' DI ACCOUNTING E AUDITING (2)

I DATI DEL CAMBIAMENTO

Il 34,1% dei commercialisti già utilizza i sistemi di intelligenza artificiale nel proprio studio professionale, da qui a tre anni la percentuale è destinata a salire al 71,9%. Il dato emerge dall'indagine statistica "Organizzazione dello studio e impatto dell'intelligenza artificiale" sul grado di utilizzo, attuale e prospettico a tre anni, dell'AI negli studi professionali dei commercialisti, presentata allo scorso Congresso Nazionale CNDCEC, Genova ottobre 2025.

Da parte dei commercialisti emerge chiaramente la consapevolezza che il fenomeno avrà impatti significativi sull'organizzazione dello studio e, di conseguenza, sull'attività professionale. In generale, l'IA viene percepita come una grande opportunità per l'evoluzione della professione, ma c'è anche chi la considera come una grave minaccia per i piccoli studi professionali. C'è chi, soprattutto, ne sottolinea il carattere complementare, vedendola come un valido ausilio per migliorare la funzionalità del lavoro e, comunque, non in grado di sostituire le competenze proprie e il ruolo "personale" della prestazione consulenziale tipico del commercialista.

GLI IMPATTI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU ATTIVITA' DI ACCOUNTING E AUDITING (3)

Gli ambiti più interessati all'applicazione dell'IA

1

Gestione delle fatture elettroniche (36,1%),

2

Annotazione quotidiana nei registri contabili (23,9%

3

Aggiornamento normativo tramite ricerche sul web (36,6%)

4

Gestione comunicazioni ai clienti e gestione dei profili social(25,5%)

5

Redazione dei verbali di assemblee, Consigli di amministrazione o collegi sindacali (22%).

Gli strumenti maggiormente utilizzati:

1)chat gpt, copilot, gemini (42,7%);

2) software di traduzione automatica (34,6%);

3)chatbot e assistenti virtuali aziendali (27,4%);

4)piattaforme cloud di gestione, elaborazione e analisi dei documenti e dati contabili (26,5%)

L'utilizzo attuale dei sistemi di automazione RPA (Robotic Process Automation) si ferma al 5,7%,

GLI IMPATTI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU ATTIVITA' DI ACCOUNTING E AUDITING (4)

DISPOSIZIONI NUOVO CODICE ETICO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA:
L'obiettivo: valorizzare le opportunità offerte dalla tecnologia, garantendo però che resti un supporto e non un sostituto del lavoro del professionista.

- l'IA potrà essere utilizzata per velocizzare attività operative e di supporto, ma le valutazioni, l'interpretazione delle norme e le decisioni devono rimanere in capo al commercialista;**
- chi sceglie di utilizzare strumenti di IA dovrà vigilare con attenzione su correttezza delle fonti, sicurezza dei dati e affidabilità dei risultati prodotti;**
- Miglioramento qualità servizi professionali**
- la trasparenza verso i clienti diventa fondamentale: va sempre comunicato quando e come viene impiegata l'IA.**

Conseguenze in caso di violazioni

Le nuove regole arrivano insieme a un aggiornamento del codice delle sanzioni.

Un utilizzo scorretto o non trasparente dell'IA può portare anche a sanzioni disciplinari, fino alla sospensione dell'attività.

GLI IMPATTI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU ATTIVITA' DI ACCOUNTING E AUDITING (5)

PRIMI ASPETTI PRATICI OPERATIVI

1

La guida del CNDCEC contiene un esempio di **clausola contrattuale** da inserire nei mandati professionali nel caso in cui il commercialista utilizzi sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento dell'attività intellettuale.

Le modifiche statuite dal Codice Etico che sono entrate in vigore lo scorso 21 novembre 2025, data fissata dal nuovo art. 45 del Codice deontologico, riguardano principalmente l'articolo 21 – “Esecuzione dell'incarico”, che viene integrato con tre nuovi commi (8, 9 e 10). Le disposizioni disciplinano in modo puntuale:

- 1) i limiti all'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività professionale;**
- 2) i doveri di diligenza, competenza e controllo in capo al professionista;**
- 3) l'obbligo di informare il cliente sull'uso di sistemi di IA.**

GLI IMPATTI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU ATTIVITA' DI ACCOUNTING E AUDITING (6)

Le modifiche apportate all'articolo 21 del Codice deontologico introducono per la prima volta una regolamentazione organica dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'esecuzione dell'incarico professionale. I nuovi commi delineano con chiarezza quando l'IA possa essere impiegata, quali obblighi ricadano sul professionista e come debba essere gestita la comunicazione con il cliente.

Comma 8 – Ruolo accessorio dell'intelligenza artificiale

Comma 9 – Obblighi di controllo, competenza e responsabilità

Comma 10 – Obbligo di informare il cliente

La clausola tipo predisposta dal CNDCEC affronta in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell'utilizzo dell'IA nell'attività professionale:

a) Finalità ausiliarie: l'utilizzo dell'IA è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale, redazione di bozze e predisposizione di contenuti non decisionali;

b) Responsabilità professionale: viene ribadito che le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività;

c) Tutela dei dati personali: il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR, dell'AI Act europeo e della normativa nazionale, con esclusione di decisioni automatizzate;

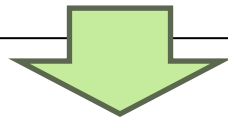
d) Trasparenza: il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti utilizzati e sulle misure di sicurezza adottate;

e) Diritto di opposizione: il cliente può chiedere l'esclusione dell'utilizzo di strumenti di IA nell'ambito dell'incarico.

GLI IMPATTI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU ATTIVITA' DI ACCOUNTING E AUDITING (7)

PROFILI LEGALI E DI GOVERNANCE

Con le nuove disposizioni statuite dal AI Act dell'Unione Europea e l'emergere di standard come la norma ISO/IEC 42001 2 per i sistemi di gestione dell'IA, diventa fondamentale di affiancare alle scelte tecnologiche un'adeguata attenzione ai profili di conformità, gestione dei rischi e responsabilità.



per Consiglio di Amministrazione:

per Organi di Controllo

GLI IMPATTI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU ATTIVITA' DI ACCOUNTING E AUDITING (8)

Per Consiglio di Amministrazione:

Il consiglio di amministrazione guida la transizione fissando obiettivi, priorità e tempi; al management spetta sviluppare l'analisi e realizzare le azioni.

Il consiglio di amministrazione deve quantificare le ricadute sull'occupazione attuale e disegnare un percorso ordinato per le persone, aggiornamento delle competenze dei ruoli e della formazione.

Valutazione strategica, inserimento dell'IA nel piano strategico.

Impatti sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

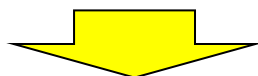
GLI IMPATTI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU ATTIVITA' DI ACCOUNTING E AUDITING (9)

Per Collegio Sindacale

Il collegio sindacale mantiene un presidio continuo sulla correttezza del processo decisionale e sulla tenuta del sistema dei controlli quando la società progetta, adotta e gestisce sistemi di intelligenza artificiale.

Nel corso del mandato, il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile rispetto alle aree interessate dall'implementazione di sistemi di IA.

Nuove carte da lavoro per attività di vigilanza del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti



CNDCEC, Linee Guida di Vigilanza del Collegio Sindacale sull'adozione dell'intelligenza artificiale, 3 dicembre 2025

LE NOVITA' PER SINDACI E REVISORI LEGALI DEI CONTI (1)

1

CNDCEC, *Linee Guida di Vigilanza del Collegio Sindacale sull'adozione dell'intelligenza artificiale*, 3 dicembre 2025

2

DM 7 agosto 2025 e *le Norme di Comportamento dell'organo di controllo degli Enti del terzo settore*, CNDCEC, 18 dicembre 2025

3

CNDCEC, *Toolkit Gestione Qualità*, Informativa 188, 19 dicembre 2025

4

Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 1390, 22 gennaio 2026,

5

Assirevi, *Checklist per bilanci 2025*, 29 gennaio 2026

6

Assirevi, Documento di Ricerca 251R, *Le attestazioni della Direzione*, 30 gennaio 2026

7

CNDCEC, *Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni* – Seconda edizione, Informativa 26 del 3 febbraio 2026

LE NOVITA' PER SINDACI E REVISORI LEGALI DEI CONTI (2)

CNDCEC, Linee Guida di Vigilanza del Collegio Sindacale sull'adozione dell'intelligenza artificiale, 3 dicembre 2025

I sistemi di gestione dell'IA, impattano su tutti gli organi di governance in quanto richiedono di affiancare alle scelte tecnologiche un'adeguata attenzione ai profili di conformità, gestione dei rischi e responsabilità.

Ciò comporta che, accanto all'organo di amministrazione, responsabile per l'istituzione e l'implementazione dei sistemi di AI, anche gli organi di controllo devono meglio vigilare.

In particolare, il collegio sindacale deve sviluppare un nuovo approccio di vigilanza, verificando che l'adozione di tali tecnologie sia conforme alle leggi, agli standard di buona governance e agli interessi di lungo termine degli azionisti.

LE NOVITA' PER SINDACI E REVISORI LEGALI DEI CONTI (3)

CNDCEC, Linee Guida di Vigilanza del Collegio Sindacale sull'adozione dell'intelligenza artificiale, 3 dicembre 2025 (segue)

L'integrazione dell'IA rafforza le responsabilità del Consiglio di Amministrazione, poiché deve garantire che:

- 1)Le tecnologie integrate nell'organizzazione sono avanzate, trasparenti, affidabili, conformi alle leggi in vigore e disciplinate da protocolli e procedure interne chiaramente definiti per regolare l'uso dell'IA.**
- 2)I sistemi di controllo interno adottati dalla direzione sono robusti per mitigare i rischi legati all'IA. Devono in particolare garantire la qualità e l'integrità dei dati, la sicurezza dei sistemi tecnologici e la trasparenza degli algoritmi integrati.**
- 3)Le procedure e le politiche etiche che disciplinano l'uso responsabile dell'IA sono allineate ai valori dell'impresa e alle aspettative delle parti interessate.**

LE NOVITA' PER SINDACI E REVISORI LEGALI DEI CONTI (4)

CNDCEC, Linee Guida di Vigilanza del Collegio Sindacale sull'adozione dell'intelligenza artificiale, 3 dicembre 2025 (segue)

Linee Guida prodotte dal CNDCEC sono finalizzate ad offrire un quadro pratico per supportare il collegio sindacale nell'attuazione di tale vigilanza, mantenendo il focus del controllo sulle aree più rilevanti, quali sono:

- | |
|---|
| 1. la gestione strategica della transizione verso l'AI; |
| 2. la valutazione strategica dell'IA; |
| 3. la supervisione della governance interna; |
| 4. la gestione dei rischi legati all'IA; |
| 5. la compliance normativa e regolamentare; |
| 6. l'utilizzo dei sistemi di AI da parte degli organi di governance. |

LE NOVITA' PER SINDACI E REVISORI LEGALI DEI CONTI (5)

Le principali attività che il Collegio Sindacale deve implementare possono essere così schematizzate:

1. la gestione strategica della transizione verso l'AI	Verificare se il Consiglio di Amministrazione ha effettuato una valutazione degli effetti dell'intelligenza artificiale sui processi e sulle persone: -dove aumenta la produttività, -dove migliora la qualità e i tempi di risposta, -quali attività si svuotano parzialmente e quali, al contrario, si intensificano Sull'adeguatezza degli assetti organizzativi – amministrativi e contabili il Collegio deve effettuare un monitoraggio: -della qualità dei flussi informativi verso il consiglio di amministrazione -della coerenza tra ruoli, deleghe e responsabilità operative -dell'integrazione dei presidi di rischio, sicurezza e qualità dei dati nei processi di sviluppo, rilascio e gestione dei modelli -della capacità della funzione di audit di coprire i processi e i sistemi rilevanti con metodologie adeguate e una reportistica comprensibile
2. la valutazione strategica dell'IA	Il collegio sindacale deve assicurarsi che l'IA non sia utilizzata in modo isolato, ma integrata nella strategia complessiva dell'organizzazione. In questo contesto, il collegio sindacale vigila che le scelte del consiglio di amministrazione siano supportate da analisi delle priorità aziendali, dalla definizione di obiettivi chiari e comunicati e da una pianificazione di lungo termine, con milestone utili a valutare l'efficacia delle iniziative. Per cui devono analizzare come gli amministratori integrano l'IA nelle strategie aziendali, se sono coinvolti gli stakeholder, se IA rientra nella pianificazione a lungo termine,

LE NOVITA' PER SINDACI E REVISORI LEGALI DEI CONTI (6)

Le principali attività che il Collegio Sindacale deve implementare possono essere così schematizzate:

3.la supervisione della governance interna;	Il collegio sindacale deve vigilare: a) l'IA non sia gestita unicamente come una tematica di carattere tecnologico, ma come parte integrante della governance aziendale; b) valutare l'esistenza di strutture interne adeguate alla gestione dell'IA; c) richiedere informazioni sulla presenza e sulla efficacia di politiche aziendali aventi come oggetto l'utilizzo di IA; d) acquisire informazioni riguardanti il sistema di controllo interno sui sistemi di IA; e)
4.la gestione dei rischi legati all'IA;	Il Collegio Sindacale vigila che il management abbia ricompreso nel proprio modello di gestione dei rischi almeno le seguenti tipologie: a) rischi tecnici; b) rischi di bias e discriminazione; c) rischi legali e di conformità; d) rischi operativi e di terze parti; e) rischi reputazionali e di diritti fondamentali
5.la compliance normativa e regolamentare;	Il collegio sindacale in particolare: 1)prende visione dei piani di conformità AI Act predisposti dal management e dei relativi avanzamenti, con attenzione a ruoli, scadenze e priorità; 2)considera la completezza delle informazioni ricevute avuto riguardo all'inventario dei sistemi di AI utilizzati, classificazione del loro livello di rischio, cruscotti con indicatori di performance/rischio e segnala eventuali aree che richiedono chiarimenti, integrazioni o presidi più robusti; 3)sollecita aggiornamenti sui temi critici
6.l'utilizzo dei sistemi di AI da parte degli organi di governance.	Il Collegio Sindacale deve mappare quali sistemi di AI utilizza il Consiglio di Amministrazione

LE NOVITA' PER SINDACI E REVISORI LEGALI DEI CONTI (7)

CNDCEC, *Toolkit Gestione Qualità*, Informativa 188, 19 dicembre 2025

Il Toolkit, disponibile nell'area riservata, per la gestione della qualità per il sindaco-revisore contenente una serie di documenti illustrativi (quali esempi di policy statement, questionari, modelli di lettere e di memorandum) che rappresentano un utile supporto per la configurazione e l'implementazione del sistema di gestione della qualità conforme alle previsioni normative e agli standard professionali vigenti (ISQM Italia 1 e ISQM Italia 2)

Checklist e modelli standardizzati da applicare indistintamente, ma strumenti che aiutano il sindaco-revisore a:

- identificare obiettivi di qualità rilevanti per i propri incarichi;**
- individuare i rischi che possono comprometterli;**
- progettare risposte proporzionate, coerenti con dimensioni, complessità e profilo di rischio dell'attività svolta;**
- documentare in modo chiaro e tracciabile le scelte effettuate.**

LE NOVITA' PER SINDACI E REVISORI LEGALI DEI CONTI (8)

CNDCEC, *Toolkit Gestione Qualità*, Informativa 188, 19 dicembre 2025 (segue)

Il Toolkit è strutturato nel rispetto delle 8 componenti del Sistema di Gestione della Qualità previsto dall'ISQM1:

- 1. Governance e leadership**
- 2. Processo di valutazione del rischio**
- 3. Requisiti etici e indipendenza**
- 4. Accettazione e mantenimento degli incarichi**
- 5. Esecuzione degli incarichi di revisione**
- 6. Risorse umane, tecnologiche e metodologiche**
- 7. Informazione e Comunicazione**
- 8. Monitoraggio e controllo della qualità**

Il Toolkit è strutturato secondo la seguente impostazione modulare

Policy statement e procedure già strutturate su aree chiave (governance, etica e indipendenza, accettazione e mantenimento degli incarichi, svolgimento del lavoro, risorse, comunicazione)

Matrici di rischio che collegano obiettivi, rischi e risposte, aggiornabili nel tempo

Checklist operative per accettazione, pianificazione, supervisione, riesame e consultazioni

Modelli di lettere, memorandum e schemi documentali per garantire coerenza, tracciabilità e rispetto delle regole di documentazione

Indicazioni grafiche e note che segnalano dove e come adattare i documenti alla propria realtà professionale.

LE NOVITA' PER SINDACI E REVISORI LEGALI DEI CONTI (9)

CNDCEC, Toolkit Gestione Qualità, Informativa 188, 19 dicembre 2025 (segue)

ToolKit fornisce le seguenti linee guida per il Collegio Sindacale:

1) Definire un approccio metodologico condiviso.

E'opportuno che i componenti del collegio sindacale, gli eventuali collaboratori e coadiutori, nonché gli altri soggetti coinvolti nell'incarico, sottoscrivano un protocollo collegiale per la qualità dell'incarico di revisione legale (il Modello "**Protocollo collegiale per la qualità dell'incarico di revisione legale**").

2) Gli aspetti principali da condividere allorché l'incarico di revisione è conferito all'organo di controllo collegiale comprendono i seguenti:

- organizzazione del lavoro e approccio metodologico;
- accettazione e mantenimento dell'incarico;
- risorse umane (eventuale utilizzo di dipendenti, collaboratori, ausiliari e collaboratori);
- supervisione del lavoro;
- riesame del lavoro;
- consultazione esterna;
- monitoraggio del sistema condiviso di gestione della qualità;
- documentazione del lavoro;
- eventuale riesame volontario della qualità dell'incarico.

LE NOVITA' PER SINDACI E REVISORI LEGALI DEI CONTI (10)

CNDCEC, *Toolkit Gestione Qualità*, Informativa 188, 19 dicembre 2025 (segue)

ToolKit fornisce le seguenti linee guida per il Collegio Sindacale:

3) È opportuno che ciascun componente del collegio sindacale nonché gli eventuali dipendenti, collaboratori, ausiliari, ecc. sottoscriva, prima dell'inizio dell'incarico, di aver preso visione e compreso le regole del sistema di qualità concordate e condivise da tutti i componenti del collegio sindacale.

Viene riportata una specifica carta da lavoro intitolata "**Modello di Memorandum di incontro preliminare all'accettazione dell'incarico conferito al collegio sindacale**" ed il format "**Protocollo Collegiale per la qualità dell'incarico di Revisione**" (pag. 14-15 e 16)

4) Struttura dello studio professionale del sindaco-revisore

L'organigramma dello studio del sindaco-revisore è utile ad illustrarne la struttura ed è utilizzato a supporto del sistema di gestione della qualità. Sarà necessario adattare tale organigramma alla natura e alle circostanze dello studio del sindaco-revisore. Laddove lo studio del sindaco-revisore utilizzi le risorse di un fornitore di servizi nel sistema di gestione della qualità o nello svolgimento degli incarichi questo dovrebbe essere riportato nell'organigramma.

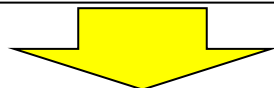
LE NOVITA' PER SINDACI E REVISORI LEGALI DEI CONTI (11)

Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 1390, 22 gennaio 2026,

La Prima Sezione della Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 1390 del 22 gennaio 2026, si è pronunciata sull'applicabilità del riformato art. 2407 C.c., in materia di responsabilità dei sindaci, ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte:

"La norma contenuta nell'art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore".



Si ricorda che l'art. 2407, c. 2, C.c., nel testo introdotto dalla L. 35/2025 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, prevede che i sindaci che violano i propri doveri, salvo il caso in cui abbiano agito con dolo, siano "responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso"

LE NOVITA' PER SINDACI E REVISORI LEGALI DEI CONTI (12)

CNDCEC, Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni – Seconda edizione, Informativa 26 del 3 febbraio 2026

Il Consiglio Nazionale ha reso disponibile lo scorso 3 febbraio 2026, la seconda edizione del Manuale “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” corredato da un Audit Tool in Excel per la gestione degli incarichi di revisione legale.

Come riportato dallo stesso CNDCEC, il Manuale fornisce orientamenti, indicazioni metodologiche e procedure operative non vincolanti per favorire un’applicazione coerente dei principi di revisione nel contesto di una revisione dei bilanci di un’impresa di minori dimensioni svolta dal collegio sindacale o dal sindaco unico. L’Audit Tool contiene esemplificazioni di modelli e carte di lavoro, tra loro interfacciate e collegate ai capitoli del Manuale, utili alla documentazione e archiviazione del lavoro di revisione svolto.

GRAZIE